

REGOLAMENTO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Anno accademico **2010 - 2011**

emanato con decreto rettorale n. 136 del 26 luglio 2010

**(in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, del D.M 16 marzo 2007 e del
Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Bocconi, emanato con Decreto
Rettorale n. 163 del 29 maggio 2009)**

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento didattico di ateneo si applica ai corsi di laurea magistrale della facoltà di Economia dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di seguito denominata Università.

I corsi di laurea magistrale delle classi LM-77 e LM-56 afferiscono alla Scuola Graduate Bocconi.

Titolo I ORDINAMENTI DIDATTICI

Capo I Classi e corsi di studio

Art. 2 Classe di appartenenza: definizione

Sono raggruppati nella stessa classe di appartenenza i corsi di laurea magistrale dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, come definite dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie magistrali. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi di laurea magistrale dello stesso livello e della stessa classe hanno identico valore legale.

Art. 3 Classi di appartenenza e denominazione dei corsi di studio di secondo ciclo

Nella Facoltà di Economia dell'Università sono attivi i corsi di laurea magistrale di seguito indicati per classe di appartenenza.

LM-56-Scienze dell'economia

Discipline economiche e sociali - Economic and Social Sciences
Economics and Management of Innovation and Technology

LM-77-Scienze economico-aziendali

Amministrazione, finanza aziendale e controllo
Economia e legislazione per l'impresa
Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari - Finance
Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment
International Management
Management
Marketing Management

Relativamente ai corsi di laurea indicati, sono riportati negli Ordinamenti didattici dei corsi stessi inseriti nella Banca Dati RAD i seguenti elementi:

- obiettivi formativi qualificanti della classe/classe
- obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
- risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) - Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) - Autonomia di giudizio (making judgements) - Abilità comunicative (communication skills) - Capacità di apprendimento (learning skills)
- conoscenze richieste per l'accesso
- caratteristiche della prova finale
- sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- quadro generale delle attività formative.

Capo II Obiettivi formativi

Art. 4 Obiettivi formativi e caratteristiche del piano degli studi: definizioni

L'obiettivo formativo di un corso di laurea magistrale è l'insieme di conoscenze e competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale del laureato al termine del secondo ciclo di formazione universitaria.

Le caratteristiche del piano studi e le regole di funzionamento dei corsi sono definite nel presente Regolamento, in coerenza con i diversi obiettivi formativi specifici, per i diversi corsi di laurea magistrale.

Il piano degli studi è individuato per ogni corso di laurea magistrale nell'allegato A (relativo alla coorte 2010 - 2011) al presente regolamento.

Capo III Attività formative e piano studi

Art. 5 Attività formative e piano studi: definizioni

Costituiscono "attività formative" tutte le attività organizzate e previste dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, tra le quali i corsi di insegnamento (con didattica frontale ed eventuale attività in e-learning, attività di studio individuale e di autoapprendimento, eventuali attività in piccoli gruppi e sotto la guida di un tutor), i seminari, le lingue straniere, gli stage, la tesi.

I piani studio dei corsi di laurea magistrale individuano le attività formative (per 120 crediti) previste per il conseguimento del titolo. Nel piano studi del corso è quindi definito l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art.6 Attività formative dei corsi di laurea magistrale

Le attività formative che compongono il piano di studi del corso di laurea magistrale sono articolate in:

- insegnamenti obbligatori, anche tra loro in alternativa,
- seminari, anche tra loro in alternativa;
- attività a scelta dello studente: tra le altre, insegnamenti o altre attività formative, quali laboratori;
- prima e seconda lingua straniera dell'Unione Europea;
- altre attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali stage o tirocini e attività assimilabili;
- tesi.

Il piano studi individuale dello studente deve prevedere almeno un esame relativo ad insegnamenti (obbligatori e/o opzionali) impartiti in lingua inglese.

Tale vincolo viene a decadere per gli studenti che, effettuando un semestre all'estero, nell'ambito del Programma scambi o Free mover semestre, in Paesi dove non è possibile seguire e sostenere esami in lingua inglese, sostengono tutti gli esami opzionali di secondo anno previsti dal piano studi.

Nell'allegato A del presente regolamento sono specificati i piani di studio di cui al precedente articolo, contenenti:

- l'elenco degli insegnamenti o comunque delle attività formative con l'indicazione dell'ambito disciplinare, dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dei crediti formativi universitari attribuiti.
- l'elenco delle eventuali altre attività formative rientranti nei curricula e i crediti attribuiti;
- la suddivisione per anni di corso di tutte le attività formative.

Con le procedure stabilite in sede di programmazione didattica annuale sono definiti i relativi obiettivi formativi specifici.

All'interno dei curricula individuali le attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dai piani studio potranno essere sostituite con attività formative impartite presso altre Università italiane o straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili)..

Art. 7 Selezione per l'accesso ad alcune attività formative

L'accesso ad alcune attività formative può essere subordinato ad apposita selezione, secondo termini e criteri annualmente individuati in sede di programmazione didattica.

Art. 8 Obblighi di frequenza ai corsi

Gli obblighi di frequenza possono essere proposti dal responsabile dell'insegnamento e sono disposti in sede di programmazione annuale dell'attività didattica, dandone adeguata informazione nel manifesto degli studi.

Il responsabile dell'insegnamento cura la verifica della frequenza.

Per tutti gli insegnamenti per i quali non è prevista una frequenza obbligatoria, la stessa è fortemente consigliata.

Art. 9 Insegnamento a distanza

L'insegnamento a distanza può essere previsto, anche come modalità integrativa della didattica d'aula, per singoli insegnamenti, individuati in sede di programmazione annuale della didattica, specificando la modalità on-line della didattica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

CAPO I Ammissione ai corsi di laurea magistrale

Sezione I - Ammissione ai corsi di laurea magistrale

Art. 10 Vincoli numerici

I vincoli numerici per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale sono definiti dagli organi competenti ai sensi dello Statuto vigente.

Art. 11 Requisiti di ammissione: criteri generali

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre:

- essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:
 - a. laurea, ovvero altro titolo accademico finale conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
 - possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale delle classi LM-56 ed LM-77 coloro che sono in possesso di laurea delle classi 17 e 28 del d.m. 509/99 e delle classi L-18 e L-33 del d.m. 270/04 o di altre classi sulla base della valutazione espressa dal Direttore del corso di laurea magistrale secondo i criteri definiti in sede di programmazione didattica annuale.

In casi particolari, possono essere considerati ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti curriculari i crediti formativi conseguiti in corsi di laurea magistrale, di master universitari e in corsi singoli.

I CFU conseguiti in corsi di studio del primo ciclo universitario non possono essere riconosciuti a scomputo dei CFU da conseguire nel corso di laurea magistrale.

La laurea deve essere conseguita entro il termine annualmente definito in sede di programmazione didattica.

b. essere in possesso dei prerequisiti linguistici, specificati rispettivamente nel successivo art. 11

- essere in possesso di personale adeguata preparazione, verificata nell'ambito del numero programmato per l'accesso, secondo quanto specificato al successivo art. 12.

Art. 12 Prerequisiti linguistici

I laureati/laureandi di primo livello sono ammessi a corsi di Laurea Magistrale impartiti in lingua inglese o a classi di corso di LM con didattica impartita in lingua inglese a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- titolo di studio universitario (o diploma di maturità) conseguito in lingua inglese
- [certificazione internazionale](#) di lingua inglese di livello B2 o superiore, come definita in sede di programmazione didattica
- esame di livello B2 (o superiore) superato in un corso di studi universitario
- altri requisiti definiti in sede di programmazione didattica.

I laureati/laureandi di primo livello sono ammessi a corsi di Laurea Magistrale impartiti in lingua italiana o a classi di corso di LM con didattica impartita in lingua italiana a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- titolo di studio universitario (o diploma di maturità) conseguito in lingua italiana
- [certificazione internazionale](#) di lingua italiana di livello B2 o superiore, come definita in sede di programmazione didattica
- esame di livello B2 (o superiore) superato in un corso di studi universitario
- altri requisiti definiti annualmente in sede di programmazione didattica.

È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno pari a B1 (accertata con certificazione internazionale o esame).

Art. 13 Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale il laureato/laureando deve inoltre essere in possesso di personale adeguata preparazione, verificata nell'ambito del numero programmato per l'accesso, con le modalità definite in sede di definizione annuale dei vincoli numerici.

Possano costituire elementi di valutazione:

- il curriculum studiorum precedente,
- il punteggio conseguito in test internazionali (GRE, GMAT o altri test individuati in sede di programmazione annuale della didattica)
- le competenze possedute quali capacità di ragionamento verbale, numerico, logico e astratto
- le conoscenze acquisite negli ambiti disciplinari di riferimento del corso (in ambito economico, aziendale, matematico statistico, giuridico)
- altri elementi definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Art. 14 Accordi internazionali

Nell'ipotesi di accordi internazionali di cooperazione con istituzioni universitarie estere, la verifica dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione può essere effettuata:

- congiuntamente con l'istituzione partner, anche tramite commissioni appositamente nominate
- dall'istituzione partner secondo criteri e modalità condivise.

Art. 15 Verifica dei requisiti: modalità

Prima dell'inizio dei corsi di laurea magistrale, l'Università organizza le prove di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione ai corsi, in modo uniforme per tutte le classi di corso

di studio o differenziato in relazione a specifici aspetti, nell'ambito del numero programmato degli accessi, definito secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università. Le modalità possono essere differenziate in ragione delle caratteristiche dei preiscritti (laureati Bocconi, laureati in altre Università italiane, laureati in Università straniere) e delle classi di corso di laurea di destinazione.

Art. 16 Verifica dei requisiti: criteri di riferimento

Possono costituire criteri di riferimento per la verifica dei requisiti i seguenti elementi: il voto di laurea, i risultati di eventuali apposite prove comprensive di test attitudinali e di test di conoscenza/competenza, il curriculum universitario precedente, altri elementi idonei definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Il possesso dei prerequisiti linguistici richiesto ai fini dell'ammissione ai corsi è attestato con le modalità individuate in sede di programmazione didattica.

L'Università può organizzare dei precorsi, finalizzati ad agevolare l'ottimale inserimento degli studenti.

Art. 17 Requisiti di ammissione per gli studenti provenienti da corsi di laurea magistrale presso altre Università italiane o straniere

Gli studenti (italiani o stranieri) che chiedono di essere ammessi all'Università Bocconi dopo essere stati iscritti (senza aver conseguito il relativo titolo) a corsi di laurea magistrale presso altre Università italiane o presso corsi graduate di università straniere, sono ammessi al primo anno del biennio di laurea magistrale previo superamento della prova di verifica dei requisiti di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Gli studenti ammessi al primo anno attraverso le prove di selezione possono chiedere che gli esami sostenuti in altra università siano riconosciuti, indicando nell'apposita domanda la corrispondenza con l'esame del piano studi di destinazione.

Possono essere riconosciuti a scapito dei crediti richiesti ai fini del conseguimento della Laurea magistrale di destinazione fino a un massimo di 30 crediti conseguiti nel corso graduate di provenienza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 14.

Art. 18 Ammissione di titolari di laurea magistrale o di diploma di laurea dell'Università Bocconi

Gli studenti già in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguiti presso l'Università Bocconi sono ammessi senza vincoli numerici.

L'anno di corso di ammissione è definito dal direttore di laurea magistrale e per tali laureati non sussistono limiti al numero di esami ed al numero di crediti riconoscibili.

Art. 19 Ammissione di titolari di laurea magistrale o diploma di laurea conseguiti presso altre Università italiane o di titolo graduate conseguito all'estero

Gli studenti già in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguiti presso altra Università italiana o di titolo graduate conseguito all'estero, sono ammessi al primo anno del corso di destinazione, previa verifica dei requisiti di ammissione. Possono essere riconosciuti a scapito dei crediti richiesti ai fini del conseguimento della Laurea magistrale di destinazione fino a un massimo di 30 crediti conseguiti nei corsi di provenienza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 14.

Art. 20 Ammissione di titolari di Master universitario

Gli studenti già in possesso di Master universitario conseguito presso altra Università italiana sono ammessi al primo anno del corso di destinazione, previa verifica dei requisiti

di ammissione, senza possibilità di ottenere riconoscimento di CFU sul piano studi del biennio di destinazione.

Gli studenti già in possesso di Master universitario conseguito presso l'Università Bocconi possono essere ammessi al primo anno del corso di destinazione, previa verifica dei requisiti, e potranno chiedere il riconoscimento di CFU a scomputo dei crediti richiesti per il conseguimento della LM di destinazione, fino ad un massimo di due insegnamenti (non oltre 16 CFU complessivi).

Art. 21 Competenza

La decisione in ordine alle richieste di ammissione è di competenza del Direttore del Corso di laurea magistrale per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

In sede di ammissione ai CDLM il Direttore del corso, avvalendosi della Commissione Ammissioni appositamente nominata, valuta i requisiti e riconosce l'idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 14.

Sezione II - Mobilità tra anni di corso e decadenza

Art. 22 Accesso al secondo anno di corso

Gli studenti sono ammessi al secondo anno di corso ed ai relativi esami indipendentemente dal numero di crediti acquisiti.

Sezione III - Mobilità tra corsi di laurea magistrale

Art. 23 Cambio di corso di laurea magistrale

Nella disciplina dei cambi di corso di laurea si tiene conto degli eventuali vincoli numerici, conseguenti al numero programmato degli accessi ed al modello organizzativo adottato.

Gli studenti sono ammissibili al primo anno del corso di laurea magistrale di destinazione nel rispetto dei vincoli numerici eventualmente stabiliti.

La decisione in ordine alle richieste di cambio di corso di laurea magistrale è di competenza del Direttore di corso di laurea magistrale, per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Durante il primo anno di corso non sono ammessi cambi di corso di laurea magistrale.

La richiesta di cambio del corso di laurea è presentata in occasione dell'iscrizione all'anno di corso successivo.

Non sono ammessi passaggi tra corsi di laurea per gli studenti ammessi sulla base di accordi con istituzioni estere di cui al precedente art. 14.

Al cambio di classe tra italiano ed inglese si applicano le regole del cambio di corso di laurea, ad eccezione di quelle relative all'anno di ammissione.

Art. 24 Passaggi tra corsi di laurea magistrale e programmazione didattica

Al fine di regolare i passaggi tra corsi di laurea magistrale, sono definiti annualmente, in sede di programmazione della didattica:

- gli eventuali vincoli numerici;
- i criteri di merito sulla cui base selezionare, in presenza di vincoli numerici, - gli ammissibili e gli ammessi.

Art. 24 Bis Decadenza

La carriera dello studente è sottoposta a idonea valutazione decorsi otto anni accademici dopo il termine della durata normale del corso di studi a far data dalla prima immatricolazione nel sistema universitario.

In caso di esito positivo della valutazione, sarà definito il nuovo termine massimo per il completamento degli studi di norma corrispondente alla durata normale del corso di studi.

Capo II Piani di studio: norme generali

Sezione I - Attività formative e curricula

Art. 25 Attività formative obbligatorie

Le attività formative obbligatorie conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale.

Art. 26 Attività formative a scelta dello studente

I piani studio prevedono l'assegnazione di crediti formativi universitari ad attività formative a scelta dello studente, tra le quali gli insegnamenti "opzionali".

Gli insegnamenti opzionali sono liberamente scelti dallo studente tra quelli impartiti dall'Università, compresi quelli oggetto di convenzione con altre Università, secondo le regole definite in sede di programmazione didattica.

Possono essere riconosciuti come insegnamenti opzionali, fino ad un massimo di trenta crediti, gli insegnamenti dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università, secondo i criteri e i vincoli definiti in sede di programmazione didattica annuale.

In sede di programmazione annuale della didattica possono essere definiti – per ogni corso di laurea magistrale – percorsi di approfondimento da proporre agli studenti.

Art. 27 Lingue straniere

Per conseguire la laurea magistrale di cui al presente regolamento:

- lo studente deve essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta ed orale, due lingue dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari

In attuazione di quanto previsto dal precedente comma, le regole di scelta della lingua straniera sono definite in sede di programmazione didattica annuale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'opportunità di scelta della lingua straniera è definita per CDLM in funzione della lingua della didattica impartita
- l'opportunità di scelta della lingua straniera è definita per gli studenti in funzione della loro lingua madre.

Il livello di competenza da raggiungere è indicato in sede di programmazione annuale della didattica sulla base della classificazione del Consiglio d'Europa.

Il conseguimento da parte dello studente dei crediti assegnati nel piano studi alla lingua straniera è subordinato al superamento del relativo esame ovvero al conseguimento di una certificazione internazionale tra quelle individuate in sede di programmazione annuale della didattica.

E' possibile conseguire i relativi crediti formativi anche producendo una certificazione tra quelle riconosciute, conseguita anteriormente all'iscrizione alla laurea magistrale, previa valutazione di non obsolescenza.

Il risultato raggiunto è registrato nella carriera dello studente con votazione espressa in trentesimi.

In sede di programmazione didattica annuale, l'Università stabilisce quali certificazioni sono riconosciute, le regole di conversione del punteggio conseguito in votazione espressa in trentesimi ed attribuisce la competenza ad effettuare la valutazione di non obsolescenza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 14.

Art. 28 Altre attività formative

I piani di studio prevedono – secondo le regole definite in sede di programmazione annuale della didattica - attività formative utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, con specifica assegnazione di crediti alle stesse, quali stage o tirocini e attività assimilabili.

Le attività di tirocinio e/o stage consistono nella permanenza – per il periodo minimo definito in sede di programmazione didattica - dello studente presso istituzioni pubbliche, aziende o studi professionali per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, sulla base di un programma specifico concordato tra il tirocinante, la struttura ricevente, il direttore del corso di laurea magistrale.

Per lo stage la prova di verifica del profitto e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione/validazione allo stage del Direttore di CDLM o suo delegato,
- relazione finale dello studente,
- scheda di valutazione finale del tutor aziendale,
- validazione finale del Direttore di CDLM o suo delegato.

Art. 29 Tesi

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella presentazione e discussione, dinanzi ad una apposita commissione, di una tesi.

La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato di una attività di ricerca, svolta sotto la guida di un docente relatore, su un tema riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente.

La tesi è redatta in lingua italiana od in lingua inglese (per gli studenti dei corsi di laurea magistrale con didattica impartita in lingua inglese, la tesi è obbligatoriamente redatta in inglese).

Nella tesi lo studente deve dimostrare padronanza delle basi metodologiche degli ambiti disciplinari rilevanti e deve approfondire un argomento specifico sviluppando aspetti teorici o aspetti applicativi e di natura empirica.

Sezione II - Verifiche del profitto

Art. 30 Prove di verifica del profitto: definizione, svolgimento e valutazione

Definizione

Le prove di verifica del profitto, esami ed altre prove, accertano l’adeguata preparazione degli studenti al fine dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative. L’attività didattica può essere organizzata in moduli. In tale ipotesi i crediti formativi universitari sono registrati in carriera con il superamento di tutti i moduli.

Svolgimento

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento didattico di ateneo, le prove di verifica del profitto e le relative modalità di valutazione si svolgono come di seguito indicato.

Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nel programma del corso e possono trovare regolamentazione di dettaglio nelle indicazioni fornite in classe dal docente o negli avvisi diffusi dalle segreterie di dipartimento cui l’insegnamento afferisce.

Gli insegnamenti possono prevedere verifiche in itinere.

I responsabili degli insegnamenti possono prevedere modalità d’esame differenti per gli studenti frequentanti e non frequentanti.

Le prove di verifica del profitto si svolgono nelle sessioni definite in sede di programmazione annuale della didattica, assicurando lo svolgimento di almeno una sessione al termine di ogni periodo di attività didattica.

Gli esami e le altre verifiche di profitto sono pubblici. L’esito dell’esame può essere affisso in apposite bacheche.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito. Il ritiro dalla prova equivale ad una non partecipazione all'esame.

In una prova d'esame che si svolge esclusivamente per iscritto, sia essa prova parziale o prova unica, il ritiro è effettuato non consegnando il compito al termine della prova oppure consegnando il compito con la notazione "ritirato".

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare il voto che sarà assegnato dal docente.

Valutazione

L'esito dell'esame è verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed è registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria Studenti. Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano studi.

La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi.

Sono certificati gli esami superati, cioè quelli registrati con votazione sufficiente, che non possono essere ripetuti.

Art. 31 Altri aspetti riguardanti le prove di accertamento del profitto: propedeuticità tra esami, esami in soprannumero, criteri per il calcolo della media dei voti, diritto di accesso, norme di comportamento

Propedeuticità tra esami

Eventuali obblighi di propedeuticità tra insegnamenti sono definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

In ogni caso è preferibile seguire negli esami la sequenza della didattica.

Attività formative in soprannumero

Le attività formative in soprannumero cui corrispondono crediti oltre i necessari per conseguire la laurea magistrale, possono essere inserite nel piano studi solo dopo che siano stati superati gli esami relativi agli insegnamenti dei primi due semestri del Corso di laurea magistrale di appartenenza.

Le eventuali attività formative (con votazione in trentesimi) in soprannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.

Criteri e modalità per il calcolo della media dei voti riportati negli esami

La media è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. La ponderazione è effettuata considerando il peso in crediti degli insegnamenti.

Ai fini del calcolo della media, alle votazioni trenta e lode è assegnato valore 31.

Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università (italiane e straniere) ed agli esami superati in altre Università da studenti Bocconi è assegnata la votazione dell'università di provenienza che, quando espressa con altre scale numeriche o letterali, è convertita in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

Diritto di accesso

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, i documenti amministrativi relativi al curriculum studiorum degli studenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia. E' fatto salvo il diritto di accesso del genitore.

Dati personali

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, anche continua, e l'inserimento professionale, l'Università, su richiesta degli interessati, può comunicare o diffondere, anche a privati, per via telematica ed all'estero, dati relativi agli esiti delle prove di verifica del profitto, intermedie e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili

o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Università Bocconi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà trattare e comunicare i dati personali degli studenti ad altri soggetti giuridici (Associazione Laureati Università Bocconi, EGEA, Istituto Javotte Bocconi, ISU Bocconi) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e per tutti gli obblighi di legge, per ricerca e statistica, assegnazione di borse di studio o altre provvidenze, assegnazione del badge magnetico per l'accesso ai punti blu ed alla biblioteca, ed il relativo controllo, e della tessera per gli sconti presso la libreria EGEA convenzionata con l'Università; per l'invio di periodici riservati agli studenti dell'Università Bocconi, per finalità di comunicazioni periodiche o occasionali, nonché per iniziative volte alla raccolta di fondi da parte dell'Università Bocconi, anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione (e-mail, fax, sms o mms).

Art. 32 Prova finale: discussione

Per discutere la tesi dinanzi alla commissione di laurea, lo studente deve aver già acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al netto di quelli da conseguire con lo svolgimento della prova.

Lo studente può scegliere se discutere la tesi in lingua italiana o in lingua inglese (per gli studenti iscritti a classi con didattica impartita in lingua inglese, la tesi deve essere obbligatoriamente discussa in inglese)

Art. 33 Prova finale: valutazione

La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi.

Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei centodecimi, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.

La valutazione della tesi e l'assegnazione del voto finale tengono conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in centodecimi, cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di otto centodecimi, avuto riguardo al curriculum complessivo (un punto se eccellente) ed in particolare alla tesi (fino ad otto centodecimi), con riferimento alla originalità della trattazione, alla complessità delle tematiche trattate, alla profondità dell'analisi svolta, alla congruità delle conclusioni tratte. I criteri di valutazione del lavoro di tesi riguardano il contenuto del lavoro e la presentazione e discussione dello stesso.

La commissione all'unanimità può assegnare la votazione di 110 *cum laude*, sulla base di criteri omogenei definiti in sede di programmazione didattica.

Art. 34 Riconoscimento degli esami ed altre attività formative sostenuti all'estero

Sono riconosciuti, - integralmente o previa integrazione del programma - dal Direttore del Corso di studio o dal responsabile dell'insegnamento, per delega del Comitato di corso di studio, gli esami sostenuti nel corso degli studi presso Atenei stranieri, nell'ambito dei programmi internazionali dell'Università, alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- devono essere preventivamente approvati dal Responsabile di insegnamento nella corrispondenza con attività formative del piano studi dello studente ad eccezione di quelli eventualmente individuati ex ante come non riconoscibili
- devono comunque riguardare non più di 30 crediti formativi universitari, nei limiti quantitativi definiti in sede di programmazione didattica per i diversi programmi internazionali, salvo convenzioni approvate dai competenti organi accademici.

In casi particolari possono essere riconosciuti anche insegnamenti opzionali che non trovano corrispondenza tra quelli impartiti presso l'Università Bocconi. Tale

riconoscimento deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Corso di laurea o suo delegato, e non riguardare più di quattro insegnamenti.

Non sono riconoscibili gli esami interni di lingue straniere eventualmente sostenuti presso l'università estera. Alle certificazioni internazionali di lingue acquisite durante il soggiorno all'estero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 34. Tali certificazioni non rientrano nel limite massimo degli esami riconoscibili nell'ambito di programmi internazionali.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 14.

Art. 35 Norme di comportamento

Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o tesi), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

- 1) In occasione dello svolgimento delle prove di esame o di altre prove di verifica del profitto, gli studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - prima di iniziare le prove di esame, lo studente:
 - a) deve sottoporsi ad identificazione personale, esibendo al docente responsabile dello svolgimento della prova il proprio tesserino universitario e un documento di identità in corso di validità;
 - b) deve recarsi al posto assegnato dal docente responsabile privo di materiale diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento della prova. È fatto divieto ai candidati di portare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);
 - c) deve attendere il momento di avvio della prova prima di affrontare il tema d'esame;
 - d) non deve cercare di ottenere il testo d'esame con anticipo rispetto all'avvio della prova;
 - e) deve apporre la propria firma, nonché l'indicazione di nome, cognome e n. matricola, su ogni foglio di svolgimento della prova d'esame
 - durante lo svolgimento della prova, lo studente:
 - f) è tenuto al silenzio. In particolare, ma non esclusivamente: gli studenti non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula, né ragionare ad alta voce o comunque fare rumore, anche per non disturbare i compagni. Tale divieto vale anche per gli studenti che hanno terminato la loro prova d'esame, fintanto che rimangono in aula. Lo studente che ha necessità di rivolgere domande al docente deve alzare la mano ed attendere che l'esaminatore si avvicini al suo posto;
 - g) è tenuto a non utilizzare alcun ausilio o supporto esterno di qualsiasi tipologia o natura (cartacea o elettronica) se non autorizzato dal docente. A titolo esemplificativo: lo studente è tenuto a non copiare da altri candidati, non deve muoversi dal posto assegnato, non può osservare la prova d'esame di altri studenti, non deve contattare o tentare di contattare in alcun modo altre persone, anche non presenti in aula. È fatto divieto agli studenti di utilizzare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo

di ausilio didattico o elettronico se non espressamente autorizzato dal docente (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);

- h) deve rimanere in aula per tutto e solo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle sue prove di esame. A titolo esemplificativo: lo studente deve rimanere in aula durante lo svolgimento della prova d'esame, salvo diversa disposizione del docente; lo studente non deve interrompere lo svolgimento delle prove di esame in corso, durante la sessione, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso informerà il docente, chiedendone l'autorizzazione a interrompere la prova d'esame. Il docente riferirà dell'allontanamento anticipato nel verbale d'esame. Al termine della prova e prima di uscire dall'aula, lo studente deve riconsegnare tutti i materiali ricevuti o prodotti per l'esame (ivi comprese le minute);
 - i) è tenuto a rispettare il limite di tempo definito dal docente responsabile. Nel caso in cui tale tempo venisse superato, la prova d'esame sarà automaticamente considerata non valida (e quindi ritirata, ma non corretta). Il docente responsabile darà segnalazione del ritardo nella consegna dell'elaborato nel verbale d'esame;
 - j) è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dai docenti esaminatori.
- al termine della prova, lo studente:
- k) deve riconsegnare l'elaborato svolto e la prova d'esame al docente esaminatore e lasciare l'aula.
- 2) Per tutelare la regolarità dello svolgimento degli esami, ogni violazione delle norme sopra enunciate, comporterà l'immediato annullamento della prova d'esame sostenuta dallo studente, che non sarà corretta, nonché la specifica annotazione da parte del docente sul verbale d'esame. Tutti i verbali d'esame con la registrazione di episodi di irregolarità saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione provvedimenti disciplinari, che – vagliati i fatti – potrà avviare l'istruttoria e proporre la sanzione disciplinare commisurata alla gravità del fatto accertato, senza esclusione delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO E SUI CORSI DI STUDIO INTERATENEO

Art. 36 Accordi di cooperazione con altre Università o Istituzioni di livello universitario

Sono oggetto del presente titolo gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario finalizzati:

- alla progettazione e realizzazione congiunte di corsi di laurea magistrale per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti da parte delle istituzioni partner;
- alla definizione di comuni programmi di studio che consentano il riconoscimento delle attività svolte, finalizzato o meno al rilascio di titoli da parte delle istituzioni partner.

Art. 37 La forma degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione di cui al precedente articolo si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione degli organi competenti secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale.

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve essere sottoscritta entro i termini previsti dalla programmazione didattica al fine di poter essere efficace a decorrere dall'anno accademico di riferimento.

Art. 38 Elementi delle convenzioni

Le convenzioni di cui al precedente articolo devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;
- le obbligazioni rispettivamente assunte;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo;
- gli studenti destinatari

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve indicare:

- il titolo rilasciato dall'Università Bocconi (laurea magistrale) e dall'istituzione/i partner
- i relativi corsi di studio di riferimento nell'Università Bocconi e nell'Istituzione/i partner;
- il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio e riconosciute egualmente valide per il raggiungimento dei comuni obiettivi formativi;
- le modalità per il conseguimento del titolo;
- i criteri e le modalità per la selezione degli studenti destinatari;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti, il pagamento di tasse e contributi e il rilascio del titolo.

Il curriculum formativo integrato di cui al precedente comma e le altre disposizioni rilevanti sul piano didattico sono riportati, per ogni corso di studio interessato, nell'allegato A del presente Regolamento concernenti i singoli piani studio.

Art. 39 Corsi di studio interateneo ed offerta formativa

Qualora gli accordi di cooperazione prevedano l'istituzione di corsi di studio interateneo, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del d.m. 270/2004, gli stessi devono essere specificamente inseriti in "Banca Dati RAD", secondo le indicazioni annualmente impartite dal competente Ministero e devono pertanto essere sottoscritti in tempo utile per gli adempimenti richiesti.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E MANIFESTO DEGLI STUDI

Capo I Programmazione annuale dell'attività didattica

Art. 40 Programmazione annuale dell'attività didattica

Gli organi dell'università competenti, Consiglio Accademico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Scuola verificano costantemente l'efficacia delle regole contenute nel presente regolamento e deliberano integrazioni e modifiche alle stesse, se ritenuto necessario, dandone diffusione con le modalità ritenute più opportune.

In sede di programmazione annuale della didattica, deliberano – tra gli altri - sui seguenti argomenti

- proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di modalità di ammissione e numero programmato degli accessi;
- corsi di studio da attivare;
- calendari accademici;
- definizione degli assetti didattici;
- indicazioni e criteri per la valutazione delle attività formative e delle performance degli studenti.

Le decisioni adottate in sede di programmazione didattica hanno efficacia per l'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi, fatte salve ulteriori integrazioni e modifiche.

Art. 41 Informazione agli studenti

Nel manifesto annuale degli studi rappresentato dalle guide per gli studenti sono riportate ed esplicitate le indicazioni di interesse contenute:

- nel presente regolamento;
- negli atti deliberativi previsti dallo stesso regolamento, dallo Statuto dell'Università, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Approvazione del Regolamento dei Corsi di laurea magistrale e norme transitorie

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Scuola secondo quanto stabilito nello Statuto ed è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.